N. 02928/2014REG.PROV.COLL.
N. 04419/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 4419/2011, proposto dal:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sezione III-*bis*, n. 33992/2010, resa tra le parti e concernente *la valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di scuole ed istituti di ogni ordine e grado.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di **OMISSIS**.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere Vito Carella ed uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana e l'avvocato Sergio Galleano.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Risulta dalla sentenza appellata che i giudici di prima istanza hanno accolto il ricorso n. 5053/2009, proposto dai docenti appellati in relazione al punteggio aggiuntivo (punti 6) riconosciuto in sede di graduatoria ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita in virtù di corsi S.S.I.S. o assimilati.

Con l'appello in esame, l'amministrazione scolastica ha invece censurato detta sentenza per l'inserimento a pettine, per la possibilità dello spostamento da una graduatoria ad altra del punteggio aggiuntivo S.S.I.S. di 24 punti e per la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e connessi aggiornamenti.

2.- Gli appellati hanno in particolare rilevato l'estraneità dei motivi d'appello rispetto alle questioni trattate nella sentenza impugnata.

All'udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.- L'appello va dichiarato inammissibile.

Come argomentato dagli appellati, difatti, il gravame in esame contiene esclusivamente deduzioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, per problematiche non dibattute in primo grado e non oggetto della sentenza impugnata.

Il T.a.r., infatti, ha accolto il ricorso di primo grado e, per l'effetto, ha annullato la tabella di valutazione annessa al citato d.m. (punto A.5) e le impugnate graduatorie per gli anni 2009-2011, nelle parti valutanti il punteggio aggiuntivo per i possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le S.S.I.S..

4.- L'assoluta estraneità dei motivi di appello alla vicenda di causa conduce inevitabilmente alla declaratoria d'inammissibilità del gravame,

con salvezza dell'impugnata sentenza.

Gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra Ministero appellante ed appellati costituiti-creditori solidali, mentre nulla si dispone al riguardo, nei confronti degli appellati non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) dichiara inammissibile l'appello (r.g.n. 4419/2011).

Condanna il Ministero appellante alla rifusione degli oneri processuali di secondo grado, che si liquidano a favore degli appellati - costituiti in giudizio e creditori solidali - nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre ai dovuti accessori di legge, mentre nulla si dispone al riguardo, quanto ai rapporti tra Ministero appellante ed appellati non costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014, con l'intervento dei giudici:

Aldo Scola, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)